

Appalti (2)

Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri on/off

La scelta dell'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte (anche in relazione ai c.d. criteri on/off) è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 26 marzo 2020, n. 2094

[Approfondisci...](#)

Il gestore uscente del servizio di pulizia di alcune delle strutture del Ministero dello Sviluppo Economico ha interposto appello nei confronti della sentenza del TAR Lazio che respingeva il suo ricorso avverso l'aggiudicazione - in favore di altra Società - di uno dei lotti della procedura di gara indetta tramite SDAPA dal Ministero per l'affidamento del suddetto appalto.

La ricorrente deduceva innanzitutto la violazione dell'art. 95, co. 10-bis, del d.lgs. n. 50/2016 ritenendo che la previsione da parte della lex specialis di criteri automatici (c.d. on/off) per quasi tutti i parametri di valutazione, avrebbe snaturato il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo, come ritenuto anche dall'ANAC nelle Linee guida n. 2 e n. 5 del 2016.

Per il Consiglio di Stato, tuttavia, deve condividersi *"il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la scelta operata dall'amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V, 18 giugno 2015, n. 3105)".*

Il Collegio ha dunque respinto la tesi dell'appellante, non ravvisando nel contesto normativo di riferimento alcun obbligo di attribuzione di punteggi graduati ai singoli criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e considerando che il metodo utilizzato dalla stazione appaltante (criteri on/off) non esclude un margine di apprezzamento, ma semplicemente lo ridimensiona.

Un totale appiattimento del punteggio, al contrario, sarebbe stato ravvisabile ove oggetto di valutazione *"fossero stati i requisiti minimi di partecipazione, anziché il possesso di tecniche differenti, secondo quanto richiesto dalla lex specialis"*.